Numero registro generale 215/2023
Numero sezionale 4534/2025
Numero di raccolta generale 35017/2025
Data pubblicazione 31/12/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
MARCO DELL'UTRI	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere Relatore

Oggetto:
RESPONSABILITA' SANITARIA
Ud 26/11/2025 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 215/2023 R.G. proposto da:

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], domiciliazione telematica legale

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato TIZIANO MARIANI unitamente all'avvocato [redacted] domiciliazione telematica legale

-controricorrente-

nonché contro

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

Z e Z1

-intimati-

nonché

sul ricorso incidentale contenuto nel controricorso proposto da

W , rappresentata e difesa dall'avvocato unitamente all'avvocato

domiciliazione telematica legale

-controricorrente e ricorrente incidentale-

contro

Y

-intimati-

e contro

X rappresentata e difesa dall'avvocato

domiciliazione telematica legale

-controricorrente-

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1485/2022 depositata il 18/07/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

Numero registro generale 215/2023
Numero sezionale 4534/2025
Numero di raccolta generale 35017/2025
Data pubblicazione 31/12/2025

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 22 marzo 2016 X conveniva in giudizio W : per sentirla condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni indicati come subiti in conseguenza di un errato intervento chirurgico.

2. Deduceva, in particolare, che il 2 ottobre 2012 era stata sottoposta all'asportazione di un craniofaringioma solido sovrasellare presso la suddetta struttura, ma, dopo una risonanza magnetica celebrale, aveva riscontrato la persistenza della lesione neoplastica e, pertanto, si era rivolta all'ospedale Z , in particolare al dottor Z1 , che aveva proceduto alla totale ablazione della massa tumorale il 24 marzo 2014.

3. W si costituiva contrastando la pretesa attorea e chiamando in causa Z e Z1 , i quali a loro volta resistevano.

4. Z1 chiamava in causa Y per essere garantito da ogni pretesa risarcitoria.

5. Il Tribunale di Firenze, riscontrata la sussistenza di un danno permanente a séguito del primo intervento, condannava W al risarcimento dei liquidati danni anche non patrimoniali, rigettava le domande proposte da W nei confronti dei terzi chiamati in causa, e dichiarava assorbita la domanda del medico nei confronti dell'assicuratore.

6. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 18 luglio 2022 n. 1485, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l'originaria convenuta al pagamento di una minor somma, compensando per un terzo le spese di lite nei rapporti tra W e l'attrice, ponendo i residui due terzi a carico della prima che, inoltre, condannava al rimborso

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

delle spese sostenute da Z1 e da Z oltre a quelle sostenute dalla società Y

7. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione X articolando due motivi.

8. Resiste con controricorso W ,

spiegando, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi.

9. Si difende con controricorso la s.p.a. Y

10. X resiste con controricorso avverso il ricorso incidentale W , ed entrambe hanno depositato memorie.

11. Con ordinanza interlocutoria n. 9405 del 2025 è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza.

12. Hanno depositato ulteriori memorie W

e X

13. Il Pubblico Ministero ha formulato anche conclusioni scritte proponendo l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, e il rigetto del ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

14. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056 e 2697, cod. civ., 115 e 345, cod. proc. civ., deducendo che:

- il Tribunale di Firenze aveva assunto come base di calcolo del danno patrimoniale, accertato come conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, di professione architetto, la retribuzione più elevata nel triennio antecedente;
- al contrario, il giudice di appello ha ritenuto di fare riferimento a un reddito progressivamente minore, in ragione di due fattori: la riduzione del reddito conseguente all'incedere dell'età della professionista, e la rilevanza della menomazione comunque

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

determinata dall'intervento correttamente eseguito presso il secondo nosocomio;

- quanto al primo profilo, i dati venivano desunti dalla tabella allegata alla relazione sul bilancio tecnico dell'esercizio 2017 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Ingegneri e Architetti: tali elementi documentali sarebbero stati dedotti per la prima volta in appello e depositati in quella sede;
- la graduale riduzione del reddito professionale dopo i 64 anni di età costituirebbe una circostanza non utilmente provata in giudizio: la menzionata tabella era stata infatti depositata da [redacted] solo con una perizia di parte, prodotta per la prima volta in grado di appello, e la novità della produzione era stata tempestivamente eccepita dalla danneggiata, con comparsa di risposta, e nelle seguenti note di trattazione scritta; i dati percentuali di abbattimento non potrebbero inoltre rientrare nella nozione di "fatto notorio", non trattandosi di circostanze acquisite alla normale ovvero comune esperienza e, quindi, condivisa conoscenza della collettività, con una di certezza tale da apparire incontestabili.

15. Con il secondo motivo di tale ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni oggetto della prima censura e dell'art. 132, cod. proc. civ., poiché la sentenza di secondo grado sarebbe errata nella parte in cui la Corte territoriale ha ulteriormente, immotivatamente e arbitrariamente ridotto di un ulteriore 40% il danno patrimoniale liquidato in primo grado, in ragione della diminuzione del reddito annuale conseguente ai postumi del secondo intervento ovvero della patologia comunque contratta dalla paziente: tale riduzione non troverebbe infatti riscontro nella documentazione in atti, nella consulenza tecnica di ufficio e neppure in quella di parte, depositata in seconde cure, predisposta da un commercialista, in cui si faceva discendere dal *deficit*

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

biologico campimetrico del 60% una riduzione reddituale tra il 35 ed il 40% sulla base di apodittiche indicazioni della stessa difesa committente l'elaborato tecnico in parola.

16. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, cod. civ., e 115, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata sarebbe errata nella determinazione della riduzione del reddito per la percentuale di scarto tra vita fisica e vita lavorativa, incontestata quanto alla necessità di tenerne conto e quantificata, in primo grado, nella misura del 16,5%, ritenuta eccessivamente bassa con l'atto di appello: la Corte d'appello avrebbe implicitamente escluso ogni invece necessaria decurtazione relativa al rapporto tra vita media e vita lavorativa mentre, applicando le formule proposte negli studi di settore, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare la decurtazione nella misura del 43%.

17. Con il secondo motivo di tale ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909, cod. civ., poiché l'appellante e originaria attrice non avrebbe proposto alcuna specifica impugnazione della decisione di primo grado riguardo all'applicazione della percentuale del 16,5% inerente allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa: si sarebbe quindi formato il giudicato interno sul punto.

18. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.

18.1. , nel proporre appello, come pure desumibile dalla sentenza gravata (pag. 9), aveva sostenuto che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minor reddito futuro ricostruito per la stima del danno patrimoniale avrebbe dovuto tener conto dell'inevitabile decremento correlato all'avanzare dell'età del professionista.

La Corte di appello, nel ritenere fondata la censura, ha motivato sul punto osservando che «la quantificazione del danno da lucro cessante operata dal giudice *a quo* risulta sovrastimata e comporta una illegittima locupletazione della persona danneggiata, in quanto non prende in alcuna

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

considerazione...la riduzione reddituale che normalmente caratterizza gli ultimi anni di carriera di un libero professionista, specie se architetto...» (pag. 10).

Ha inoltre indicato la fonte di prova da cui ha tratto la conclusione, specificando che «dalla tabella di distribuzione del reddito medio annuo ai fini IRPEF presente su INARCASSA e riportata dall'odierna appellante è infatti possibile rinvenire una riduzione percentuale del 21% nella fascia di età dai 65 ai 69 anni, del 43% tra i 70 e i 74 anni e del 59% per gli ultrasettantacinquenni» (pag. 10).

18.2. Così facendo la Corte territoriale, premesso incidentalmente quanto apoditticamente che la diminuzione in parola sarebbe "normale", ha in realtà poggiato il riscontro di tale fatto, in uno alla sua misurazione parametrica, su documenti pacificamente così come inammissibilmente prodotti, sia pure in uno a una consulenza difensiva di parte, solo in seconde cure, e non, come ipotizzato dal Pubblico Ministero, su fonti normative o acquisibili autonomamente dal giudice come informazioni presso una diversa pubblica amministrazione in attuazione, in tesi, di un dovere neppure oggetto di specifica censura come tale.

Pur apprezzando il profilo come correlato a un'eccezione non in senso stretto, in quanto afferente alla corretta conformazione, limitativa, del danno in questione (art. 1223, cod. civ.), e come tale non corrispondente all'esercizio di un diritto propriamente potestativo azionabile in giudizio solo dal titolare né sussumibile in una disposizione di legge che ne preveda l'esercizio esclusivamente in capo alla parte interessata (Cass., Sez. U., 07/05/2013, n. 10531, Cass., 14/06/2018, n. 15591, e succ. conf.), deve rimarcarsi che la prova documentale sopra richiamata è stata offerta all'apprezzamento del solo giudice di appello in violazione dell'art. 345, cod. proc. civ.

E, invece, la rilevabilità d'ufficio del fatto impeditivo ovvero limitativo in questione è pur sempre subordinata a una risultanza probatoria

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

ritualmente in atti (Cass., 30/01/2024, n. 3840, pag. 5, Cass., 05/12/2023, n. 34053).

La documentazione in rilievo non risulta neppure acquisita e discussa in sede di consulenza tecnica d'ufficio di prime cure nel rispetto del contraddittorio inerente alla sottosequenza processuale che la concerne, sicché la possibilità di un ingresso peritale di quelle risultanze documentali in quanto non corrispondenti a fatti sottesi a un'eccezione in senso stretto (v. Cass., Sez. U., 01/02/2022, n. 3086, che sul punto si riferisce ai «fatti pubblicamente accessibili»), non può implicare che esse siano sempre producibili dalla parte, anche in appello, aprendo così un tema istruttorio ulteriore, diverso e più ampio rispetto a quello svolto in primo grado.

Né si potrebbe dire che l'opposta conclusione sia giustificata dall'esperibilità anche in secondo grado, generalmente ammessa (Cass., 27/06/2017, n. 15945), della consulenza quale mezzo istruttorio officioso, perché, fermo rimanendo che non è stata questa l'ipotesi, quell'indagine peritale, in difetto di una simile evidenza probatoria, sarebbe stata al riguardo inammissibilmente esplorativa prima che additiva, in ciò palesandosi il riflesso del divieto contenuto nel citato art. 345, cod. proc. civ., rigorosamente afferente ai documenti.

La consulenza d'ufficio, infatti, non è mezzo di prova in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione e soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze tecniche: ne consegue che il suddetto mezzo d'indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve dirsi inammissibile qualora la parte tenda, con essa, proprio a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e offerte di prova, richiedendo al perito di compiere un'indagine prettamente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non emersi (come di recente riafferma Cass., 31/03/2025, n. 8498).

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

E la logica di quest'ermeneutica sistematica s'impone qualora s'ipotizzi una consulenza tecnica officiosa che, in secondo grado, vada alla ricerca di nuovi fatti e correlati elementi di prova, ovvero quando un tale suo antinomico utilizzo si voglia addurre come argomento per eludere il divieto di produzione di nuova documentazione, corrispondente nel caso anche a nuove allegazioni, che avrebbero potuto e dovuto farsi ed esibirsi nel primo grado di merito, in palese violazione dell'univoca limitazione contenuta nell'art. 345, cod. proc. civ., la cui storia legislativa, segnata dall'esclusione del controlimite dei documenti "indispensabili" alla decisione, in passato perciò acquisibili, è segnata da questo progressivo rigore.

Ciò anche perché, diversamente da quanto affermato nella requisitoria scritta dal Pubblico Ministero riferendosi complessivamente a "studi di settore" e "dati" provenienti da Casse previdenziali, il fatto in esame – diminuzione del reddito da lavoro autonomo col crescere dell'età – non può dirsi "notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass., 15/02/2024, n. 4182), ovvero presuntivamente "normale" tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, atteso che, come logico, esso, evidentemente fondato non a caso su dati storici e statistici della Cassa previdenziale, avrebbe potuto risultare nel tempo diverso, e potrebbe rilevarsi differente in ragione dell'avviamento professionale dello studio in questo caso di architettura, con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.

19. Il secondo motivo di ricorso principale è fondato.

19.1. La Corte territoriale ha accertato, in fatto, che il secondo intervento di asportazione de tumore era comunque necessario e avrebbe prodotto inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli incidenti sulla diminuzione reddituale, imponendosi pertanto un abbattimento del 40% del computo del danno da lucro cessante.

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

Non ha spiegato in nessun modo la misura dell'abbattimento se non qualificandolo come «presumibile» (pag. 11),

Sul punto la motivazione è solo assertiva e quindi del tutto carente.

Per comprendere la portata dell'accoglimento di tale censura, che necessariamente riapre il tema della liquidazione del danno agli aspetti inscindibilmente coessenziali alle sue ricadute (cfr. Cass., 14/12/2024, n. 32563, specie pag. 12), e dunque, come da ordinanza interlocutoria menzionata in parte narrativa, alle modalità con cui dovrà essere nuovamente accertato il danno patrimoniale nel caso di specie, è opportuno preliminarmente ribadire che l'accertamento del danno da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psicofisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale come quella allegata, senza che possa procedersi a valutazioni in astratto demandando interamente al medico legale di quantificare la c.d. incapacità lavorativa specifica in percentuale, da moltiplicarsi, poi, in chiave di capitalizzazione, per il reddito perduto, ovvero, e infine, senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale d'invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante (Cass., 20/06/2025, n. 16604).

Nell'arresto appena citato è stato sottolineato che «è dall'accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l'"incapacità lavorativa" della vittima, desumerne la prova d'una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d'una *deminutio patrimonii*» (pag. 18 della motivazione).

In altri termini, deve considerarsi il tipo di lavoro svolto, ovvero il tipo di impegno fisico o intellettuale richiesto, potendo poi ricorrere, per la stima, anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti noti,

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

quali le diminuzioni di reddito in concreto riscontrate, da cui risalire ai fatti ignorati, ossia i guadagni che avrebbero potuto realizzarsi anche in tesi nominalmente maggiori di quelli passati, ma, in ogni caso, «non [basandosi] sul mero automatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno», in modo da individuare, con questa appropriata metodologia, i «redditi della vittima posteriori al sinistro, comparati con quelli che [il soggetto] avrebbe ottenuto se il fatto dannoso non si fosse verificato» (pag. 19).

19.2. Nella fattispecie, in cui è stata accertata da entrambi i giudicanti di primo e secondo grado un'effettiva diminuzione reddituale (pag. 10 della sentenza gravata) in pregiudizio della vittima la cui professione di architetto è risultata plausibilmente incisa dalla tipologia di lesione anche, peraltro, nel complesso cognitiva (pag. 5), il giudice, sulla base dei criteri appena indicati, dovrà:

- a) accertare, quantificandolo, il presumibile minor reddito, da lavoro autonomo, che sarebbe derivato dall'intervento di asportazione tumorale se fosse stato correttamente quanto necessariamente eseguito sin dalla prima operazione chirurgica;
- b) accertare, quantificandolo, il maggior danno patrimoniale presumibilmente conseguito alla prima operazione chirurgica errata, verificando anche da quando esso potrà dirsi maturato, in misura, come appena detto, in ipotesi maggiore di quella *sub* a).

Il pregiudizio risarcibile corrisponderà, logicamente, al risultato della sottrazione del primo importo dal secondo.

Il giudice del rinvio potrà affidarsi all'indagine peritale che, a sua volta, potrà anche concludersi con indicazioni di punti percentuali, che traducano un esplicitato e verificabile ragionamento suscettibile, come tale, di condivisione logica ad opera del giudicante, senza, si ripete, vincoli "automatici" rispetto a motivate conclusioni giudiziali in fatto.

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

20. I motivi di ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati.

20.1. Va sùbito osservato, anche in risposta alle finali considerazioni della memoria , che non può dirsi formato il giudicato interno sulla misura di abbattimento da applicare per lo scarto tra vita lavorativa e fisica.

Deve ribadirsi che, come infatti ricordato dal Pubblico Ministero, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass., n. 32563 del 2024, cit., in una fattispecie in cui, a fronte dell'appello per la riliquidazione del danno biologico in considerazione del decesso della vittima e di una c.d. "personalizzazione" di quella nella misura massima, è stato escluso un giudicato ostativo a una rideterminazione complessiva, ai fini della liquidazione di quel danno non patrimoniale, dell'invalidità oggetto, così, di nuovo accertamento).

Nel caso, come dimostrato dallo stesso ricorrente incidentale, vi era stata, peraltro pacificamente, impugnazione di merito sulla quantificazione del complessivo danno patrimoniale, sicché inevitabilmente al Collegio di seconde cure era stato devoluto l'apprezzamento dei profili coerentemente connessi, tanto più tenendo conto della struttura dell'appello quale impugnazione sì specifica ma non a critica vincolata (Cass., Sez. U., 13/12/2022, n. 36481): dal che l'infondatezza della seconda censura.

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

20.2. Al contempo, la Corte territoriale, diversamente dal Tribunale, non ha computato alcuna misura dello scarto in parola.

È stato evidenziato (cfr. Cass., 23/12/2024, n. 34108, pag. 7, ricordata dal Pubblico Ministero) come «la riduzione del risarcimento per tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa sarebbe ammissibile solo per quei danneggiati la cui pensione prescinde dai contributi versati (sistema retributivo). Nella maggioranza degli altri casi, invece, una corretta liquidazione non può avvenire che in due modi: a) se si applica lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, allora si dovrà liquidare a parte l'ulteriore danno "pensionistico", e cioè quello consistente nella presumibile percezione di una pensione minore a quella cui la vittima avrebbe avuto diritto, se avesse potuto lavorare più anni o percepire redditi più elevati; b) se non si liquida in via autonoma il "danno pensionistico" (il che può ritenersi consentito per semplicità di calcolo, tenuto conto che quello in esame è pur sempre un danno da liquidare con l'equità "allargata" di cui all'art. 2056 cod. civ.), allora in compenso non potrà applicarsi nessuna riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Il primo sistema, però, presenta l'inconveniente di prestarsi a disparità di trattamento, in quanto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa non è uguale per tutti, ma dipende dall'età dell'infortunato e dal lavoro svolto. In definitiva, poiché la liquidazione del danno di cui si discorre è ampiamente equitativa, nulla vieta al giudice di non applicare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ove ritenga che la contrazione del reddito possa nuocere anche alla posizione pensionistica del danneggiato».

Deriva da quanto appena osservato che la censura, per come formulata, senza alcun riferimento in ipotesi a vizi motivazionali, non è fondata, non risultando alcuna violazione di legge inerente alla liquidazione equitativa fatta.

21. Spese al giudice del rinvio.

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

22. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.

L'estensore — **Paolo Porreca**

Il Presidente — **Antonietta Scrima**

Firmato Da: PAOLO PORRECA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 385e1dbbd3ae1791 - Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c